

Il Regolamento (UE) 2024/1689 sull'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA), il Decreto Ministeriale 166/2025 e le Linee Guida del MIM dell'Agosto 2025 delineano e definiscono i confini e le linee applicative dell'Intelligenza Artificiale in contesto scolastico.

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.

Il Regolamento si applica a tutti gli studenti, docenti e personale scolastico per ogni uso dell'IA durante attività amministrative, didattiche, laboratoriali o extrascolastiche collegate alla scuola.

2. Gli obiettivi del regolamento sono:

- Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
- Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
- Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
- Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).
- Incentivare un utilizzo informato, eticamente corretto e responsabile delle tecnologie emergenti
- Valorizzare l'IA come risorsa di supporto alla didattica, all'apprendimento e alla gestione organizzativa

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.

2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (machine learning), i modelli linguistici (Large Language Models, LLM) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.

3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.

2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.

3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

5. I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte E ove richiesto.

6. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violano il copyright

Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.

2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.

3. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.

4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.

5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.

6. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
7. I docenti sono incoraggiati a introdurre gli alunni ai concetti base dell'IA, alle sue potenzialità e ai suoi limiti, promuovendo un approccio critico e consapevole. L'utilizzo di IA non deve compromettere l'originalità dei lavori degli alunni né violare i diritti di proprietà intellettuale. I docenti devono educare gli alunni alla citazione appropriata delle fonti, inclusi i contributi derivanti dall'IA.
8. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
9. I docenti hanno l'obbligo di segnalare al dirigente e/o al referente per l'IA violazioni al presente regolamento.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 6 – Uso dell'IA da parte degli studenti

1. La legge 132/2025 fissa come limite per l'accesso in modo autonomo e sicuro ai sistemi di IA i 14 anni, prima di questa età è necessario il consenso dei genitori, si ritiene pertanto opportuno non consentire l'accesso a tali strumenti in ambito scolastico, ma privilegiare un'informazione relativa al funzionamento e ai rischi degli stessi.
2. La famiglia, nel rispetto del patto di corresponsabilità, collabora con l'intento educativo dichiarato nel presente documento e si assume la responsabilità di un eventuale utilizzo a casa. Rimane quindi ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 7 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
 - Uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.
 - Etica e responsabilità nell'uso dell'IA.
 - Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.

Art. 8 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

Art. 9 - Privacy e Sicurezza dei Dati

1. Ogni utilizzo di strumenti di IA deve essere pienamente conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Reg. UE 2016/679) e alla normativa nazionale vigente.
2. È vietato inserire dati personali, sensibili o giudiziari degli alunni, del personale o di terzi in strumenti di IA non preventivamente autorizzati dall'Istituto e per i quali non sia stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ove richiesta.

3. L'Istituto privilegerà l'adozione di strumenti di IA che garantiscano elevati standard di sicurezza, protezione dei dati e conformità alle normative sulla privacy, possibilmente con server localizzati all'interno dell'UE.
4. Ove possibile, i dati utilizzati con strumenti di IA dovranno essere anonimizzati o pseudonimizzati per minimizzare i rischi legati alla protezione dei dati.

Art. 10 - Aggiornamento del Regolamento

1. Il presente regolamento sarà oggetto di revisione periodica da parte del Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto, per adattarsi all'evoluzione tecnologica, normativa e alle esigenze della comunità scolastica.
2. Eventuali modifiche o integrazioni saranno comunicate a tutto il personale, agli alunni e alle famiglie.

Approvato dal Consiglio di Istituto il 13 novembre 2025